

vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

- a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;
- c) un rappresentante dell'ISTAT;
- d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della **Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome** di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

**La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**, prevista dall'articolo 3, è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, con il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. La Commissione assicura il raccordo con le Regioni e gli enti locali grazie ad un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali: un organismo tecnico non parlamentare istituito ad hoc, al quale partecipano rappresentanti delle autonomie territoriali. La Commissione si è insediata il 17 marzo 2010 sotto la Presidenza dell'On. Enrico La Loggia. La Conferenza, al fine di consentire la partecipazione dei legislatori regionali all'iter di attuazione del federalismo fiscale, ha richiesto ed ottenuto la possibilità di partecipare all'attività istruttoria e conoscitiva della Commissione stessa. La Commissione è destinata a sciogliersi ex lege al compimento della fase transitoria della riforma.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI  
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE  
DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME

**Schede di legislatura**  
**2005 - 2010**

## FEDERALISMO FISCALE - CONTABILITÀ PUBBLICA

La legge 42/2009, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, è l'esito di un percorso complesso caratterizzato dalla partecipazione e dalla consultazione di tutti i livelli istituzionali e di governo interessati.

In particolare, le **audizioni** – iniziate nell'ottobre 2008 e concluse nel marzo 2009 - svoltesi presso le Commissioni riunite I, V e VI del Senato sono il primo passo formale in Parlamento del disegno di legge sul federalismo fiscale e vedono come protagoniste le rappresentanze delle Regioni e degli enti locali; vi partecipano, infatti, rappresentanti dell'ANCI, della Legautonomie, dell'UPI, della Conferenza delle Regioni e della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Tra gli argomenti esposti nel corso delle audizioni, la Conferenza ha sottolineato l'improrogabilità dell'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie, dando seguito a quanto previsto dall'art. 11 della l. cost. 3/2001, e l'avvio del processo di riforma del bicameralismo perfetto con la costituzione di una Camera delle autonomie.

La partecipazione delle autonomie territoriali è stata garantita non solo durante l'iter parlamentare, ma anche in seguito all'approvazione della legge delega 42/2009, avvenuta il 5 maggio 2009, attraverso l'istituzione di un sistema di nuovi organi ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Gli organi, collocati in una posizione intermedia tra le istituzioni coinvolte in tale processo (Parlamento, Governo e livelli di governo territoriali), sono i seguenti:

- a) Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 3);
- b) Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 4);
- c) Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5).

Tali organi costituiscono un importante strumento di raccordo e collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto sono chiamati a trasmettere ai Consigli regionali e delle Province autonome, su loro richiesta, informazioni e dati, nonché a mettere a loro disposizione tutti gli elementi informativi raccolti al fine di garantire la loro effettiva integrazione, (art. 4, comma 4, art. 5, comma 1, lettera f).

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)**, istituita dall'articolo 4, ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale. Infatti, la norma su richiamata dispone che “Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. **Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11”.**



La Commissione, sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è chiamata a:

- promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- trasmettere informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Al fine di svolgere la propria attività, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale stabilisce di avvalersi dell'attività di sei gruppi di lavoro, ognuno dei quali è chiamato ad affrontare la questione dell'attuazione normativa del federalismo fiscale sotto diversi punti di vista.

I gruppi di lavoro sono i seguenti:

- 1) gruppo di lavoro *bilanci delle Regioni e degli enti locali*;
- 2) gruppo di lavoro *entrate delle Regioni e degli enti locali*;
- 3) gruppo di lavoro *fabbisogni/costi standard LEA LEP e funzioni fondamentali*;
- 4) gruppo di lavoro *perequazione*;
- 5) gruppo di lavoro *interventi speciali perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali*;
- 6) gruppo di lavoro *coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo*.

La Conferenza, per il tramite del Direttore generale, partecipa alle riunioni della COPAFF e fa parte dei gruppi di lavoro **bilanci delle regioni e degli enti locali e coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo**.

*La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, incardinata nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Essa concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica esercitando compiti di proposta e di monitoraggio e verificando periodicamente il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali, anche con riguardo all'adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte. In particolare, la Conferenza si pone quale organo di supporto alla Conferenza unificata e allo stesso Governo, nella verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza dei costi, dei fabbisogni standard dei vari livelli istituzionali e degli obiettivi di servizio. Propone inoltre criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi – sia del fondo perequativo a favore delle regioni (art. 9) sia dei fondi perequativi a favore degli enti locali (art. 13) – e ne verifica l'applicazione.*

organica riforma della legge di contabilità, intervenendo su diversi aspetti inerenti al governo dei conti pubblici, sotto la spinta dei vincoli europei e della (annunciata) "riforma federale della Repubblica". Così come sottolineato per la legge delega sul federalismo fiscale, anche l'iter di approvazione della legge sulla contabilità è stato caratterizzato dalla partecipazione e dalla consultazione di tutti i livelli istituzionali e di governo interessati; basti pensare all'audizione della Conferenza, avvenuta il 22 settembre 2009, in seno all'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione V della Camera sull'A.C. 2555 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il provvedimento si muove lungo quattro direttrici fondamentali: coordinamento della finanza pubblica; armonizzazione dei sistemi contabili; riforma degli strumenti di governo dei conti pubblici; ridefinizione del sistema dei controlli. Inoltre, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega, dispone l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del **comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche**, composto da ventitré membri, rappresentativi dello Stato e di tutti i livelli di governo che compongono la Repubblica, tra i quali uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della **Conferenza**.

Ai sensi del decreto del 4 maggio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante l'istituzione del Comitato per i principi contabili previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 196 del 2009, il rappresentante designato dai Consigli regionali è il Direttore generale della Conferenza.

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nonché la trasparenza dei processi decisionali e l'efficacia nel sistema dei controlli, costituisce un passo essenziale l'armonizzazione delle procedure di bilancio e dei sistemi di contabilità tra i diversi livelli di governo, anche e soprattutto nella prospettiva di attuazione della riforma sul federalismo fiscale. In proposito, la **legge 196 del 2009, recante la "Legge di contabilità e finanza pubblica"**, si pone come

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### LEGGE 42/2009

(...)

#### Art. 4.

*(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della **Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome** di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

(...)

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai **Consigli regionali e delle province autonome**, su richiesta di ciascuno di essi.

#### Art. 5.

*(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza

permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

(...)

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei **Consigli regionali** e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;



### LEGGE 196/2009

(...)

#### Art. 2.

*(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)*

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

(...)

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in